



# CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

## Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)  
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115  
Cell. 329-0692863  
e-mail: [nazionale@conapo.it](mailto:nazionale@conapo.it)  
sito internet [www.conapo.it](http://www.conapo.it)

Roma, 3 Marzo 2014

Prot. n. 061/14

**AL MINISTRO DELL'INTERNO**

**On.le Angelino ALFANO**

**AL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER L'INTERNO**

**On.le Gianpiero BOCCI**

**AL CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO**

**DEL SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE**

**Prefetto Alberto DI PACE**

**AL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO**

**CAPO DEL CORPO NAZIONALE VV.F.**

**Dott. Ing. Alfio PINI**

**AL RESPONSABILE UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E PARLAMENTARI**

**DIPARTIMENTO VVF, SOCC. PUBBL. E DIF. CIVILE**

**Dott.ssa Roberta LULLI**

**AL RESPONSABILE UFFICIO GARANZIA DIRITTI SINDACALI**

**DIPARTIMENTO VVF, SOCC. PUBBL. E DIF. CIVILE**

**Dott. Darco PELLÓS**

**AL RESPONSABILE UFFICIO SANITARIO DEL C.N.VV.F.**

**Dott. Daniele SBARDELLA**

Oggetto: **CONSIGLIO DI STATO E ILLEGITTIMITA' DEI LIMITE MINIMO DI ALTEZZA PER IL CONCORSO DA VIGILE DEL FUOCO (CM 165) – POTENZIALE ILLEGITTIMITA' ANCHE DI PARTE DEL D.M. 78/08 RELATIVO AI REQUISITI DI IDONEITA' PSICOFISICA PER L'ASSUNZIONE QUALE VIGILE DEL FUOCO PERMANENTE.**

Con nota Conapo [prot. n. 01/14 del 02.01.2014](#) avevamo già segnalato l'assurdità di prevedere un servizio volontario/discontinuo cui le norme affidano identità di mansioni e funzioni rispetto al personale permanente, al quale però vengono richiesti parametri psicofisici ben più blandi per quanto riguarda i requisiti minimi di altezza, ma anche per taluni parametri di idoneità psico-fisica e sanitaria in fase di arruolamento. Stesse considerazioni per il corso di formazione iniziale da volontario da 120 ore rispetto alla formazione iniziale dei vigili del fuoco permanenti e per l'assurdità di prevedere poi personale capo squadra volontario sovraordinato gerarchicamente al personale permanente vigile del fuoco coordinatore..

Avevamo avvisato di queste assurdità e della necessità di urgenti riforme delle normative sul servizio volontario (DPR n. 76/04), onde differenziare mansioni e funzioni del personale volontario da quelle del personale permanente, si da giustificare la diversità dei parametri psico-fisici e di altezza, oppure, nella [da noi denegata] ipotesi di voler continuare ad attribuire identiche mansioni e funzioni, avevamo avvisato della necessità di dover allora prevedere identici requisiti psico-fisici, ovvero o i volontari vengono selezionati al pari dei permanenti, o i permanenti vengono selezionati con le meno restrittive regole dei volontari.

E' evidente che al Dipartimento dei Vigili del Fuoco è in uso sottovalutare i suggerimenti del sindacato Conapo, salvo poi constatarne a posteriori la fondatezza. E tanto è stato recentemente sentenziato dalla giustizia amministrativa.

Il Consiglio di Stato, a seguito di ricorso di una aspirante vigile del fuoco esclusa dalla selezione in quanto alta cm. 162, con sentenza n. 768/2014 (che alleghiamo), depositata in data 19.02.2014, ha infatti affermato che *«la disposizione regolamentare del d.P.C.M. n. 411/1987 (come modificata dal d.P.C.M. n. 233/1993) debba considerarsi **irragionevole e viziata per contraddittorietà, nella parte in cui detta per i vigili del fuoco di ruolo una regola diversa da quella dettata per il personale "volontario" dello stesso Corpo** dal regolamento emanato con d.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76 (quest'ultimo, infatti, richiede per il personale volontario la statura minima di cm 162, diversa da quella di cm 165 richiesta per il personale permanente, ossia di ruolo)»* ed anche che *« è dato ravvisare una incongruità o contraddizione interna alla disciplina stessa, non risultando la diversità delle vedute disposizioni relative a tale requisito di idoneità fisica (quello della statura minima) giustificata da una sufficiente diversità delle mansioni»*.

Pertanto, secondo il giudice di Palazzo Spada *« appare incongruo ed irrazionale che siano dettati requisiti d'idoneità fisica diversi per le due posizioni lavorative»* e pertanto in assenza di espresse limitazioni di legge alle mansioni dei volontari *« i particolari limiti di altezza non potranno che essere gli stessi e nel caso contrario (che si rinviene appunto nella normativa all'esame) la lamentata contraddittorietà ed irragionevolezza della disposizione che preveda il limite più elevato (e per questo dunque maggiormente discriminatoria), e cioè nel caso in questione **quello di mt. 1,65** stabilito per l'accesso al ruolo dei Vigili del Fuoco permanenti, risulta palese»*.

Il Consiglio di Stato ha pertanto sentenziato che *« il limite di altezza fissato nel citato D.P.C.M. n. 411/87, richiamato dall'impugnata disciplina regolamentare del personale permanente dei VV.FF., **sia illegittimo, con conseguente illegittimità del bando di concorso impugnato, nella parte in cui impone il limite di altezza, come fissato con detto D.P.C.M.** »*

Pertanto se, come recita il Consiglio di Stato, le mansioni e funzioni dei vigili del fuoco volontari sono, comparando le norme, analoghe a quelle del personale permanente, va osservato che da ciò, secondo il criterio dell'analogia, potrebbe derivare anche la ulteriore illegittimità del [D.M. n. 78/2008](#) relativo ai *« **requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**»* nella parte in cui impone parametri psicofisici di idoneità all'assunzione a vigile del fuoco permanente, più selettivi rispetto alla tabella I allegata al [DPR n. 76/04](#) relativo al *«**reclutamento, avanzamento ed impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco** »*.

Tanto per fare un esempio, non certo esaustivo di tutti i parametri sanitari, rileviamo che per il personale volontario è richiesto, ai fini dell'arruolamento, il possesso di una pressione arteriosa con valori dalla pressione sistolica **non superiori a 150 mm Hg** (persistente nell'arco delle 24 h da confermarsi mediante monitoraggio pressorio dinamico), mentre per l'accesso al concorso da vigile del fuoco permanente sono richiesti i più selettivi requisiti dei valori dalla pressione sistolica **non superiori a 140 mm Hg** (da misurarsi *una tantum* a riposo e senza la garanzia del monitoraggio sulle 24 h).

Per fare un altro esempio, differenze si notano anche per quanto riguarda il peso corporeo massimo: per il personale volontario donna è previsto un indice di massa

corporea **non superiore a 30**, mentre per il personale permanente donna è previsto un indice di massa corporea più selettivo, ovvero **non superiore a 28**.

Oppure, per il personale volontario «*il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi fissa non può essere superiore a **sedici elementi***» mentre tale limite minimo è innalzato al più selettivo «**dodici elementi**» per l'assunzione quale vigile del fuoco permanente, e così via.

In conclusione, se le mansioni e funzioni tra vigili del fuoco permanenti e volontari sono differenti, sarà il caso di darne **urgentemente** atto mediante una riforma normativa del regolamento dei volontari (DPR n. 76/04) che marchi i confini di tale servizio ed abroghi l'assurda previsione di qualifiche del personale volontario che si intersecano con la gerarchia del personale permanente e l'art. 21 del DPR n. 76/04 secondo il quale personale permanente vigile del fuoco coordinatore con oltre 15 anni di servizio continuativo è subordinato al personale capo squadra volontario (magari volontario da soli 5 anni e formato con corsi e-learning come è già avvenuto).

Viceversa, in mancanza di riforme, la normativa attuale così come interpretata dal Consiglio di Stato, determina l'assurdo controsenso che ora da una parte si sanciscono per legge mansioni e funzioni identiche tra permanenti e volontari e dall'altra si verifica che il personale volontario non ritenuto idoneo all'assunzione quale permanente, continua a svolgere le medesime mansioni quale volontario.

Inoltre la normativa attuale smentisce clamorosamente anche quanto affermato dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco Prefetto Di Pace, in un [intervista del 28.10.2013](#) rilasciata a Repubblica.it ove egli ha affermato che « ***i volontari e i discontinui non sono equiparati ai permanenti: "Fanno gli stessi interventi solo fino a un certo punto", inoltre le 120 ore di corso sono ritenute sufficienti per la preparazione di queste figure ...*** ».

Infine non possiamo sottacere come nel 2014 lo Stato Italiano possa ancora consentire che un qualsiasi cittadino con un corso di sole 120 ore possa vestire l'uniforme da vigile del fuoco e anche assumere le qualifiche di agente/ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, e quindi diventare potenzialmente controllore di se stesso.

Basti pensare alla incongruenza tutta italiana di quegli imprenditori aventi aziende soggette alla prevenzione incendi e alle norme di sicurezza sul lavoro (affidata ai VVF), ricadenti nei territori di competenza del distaccamento volontario in cui prestano servizio con sole 120 ore di corso.

Confidiamo quindi in una riforma completa del servizio volontario nei vigili del fuoco, condivisa anche dalle organizzazioni sindacali del personale permanente, e che preveda **mansioni di ausilio e non sostitutive del personale permanente dei vigili del fuoco, valutando l'integrazione del personale volontario nelle realtà di protezione civile regionale, ma comunque sotto il coordinamento operativo del personale permanente.**

**Chiarimo infine che, in una eventuale riforma delle norme sul servizio volontario, non accetteremo mai il ripetersi della vergognosa previsione dell'art. 21 del DPR n. 76/04 di subordinare il personale professionista dello stato a personale volontario, previsione di cui chiediamo l'abrogazione e avvisiamo sin da subito che nel caso di questa vergogna i vigili del fuoco permanenti del Conapo scenderanno in piazza.** Con l'occasione si chiede di calendarizzare una apposita riunione sull'argomento.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale  
CONAPO Sindacato Autonomo VVF  
C.S.E. Antonio Brizzi





**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Il Consiglio di Stato**  
**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2049 del 2013, proposto da:

**B.B.**, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Munari, con domicilio eletto presso Paolo Migliaccio, in Roma, via Cosseria, 5;

**contro**

- Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, costituitisi in giudizio, per legge rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, 12.

**nei confronti di**

Mauro Musso, non costituitosi in giudizio,

**per la riforma**

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA - SEZIONE I BIS n. 00462/2013, resa tra le parti, concernente esclusione dal concorso per titoli ed esami a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco.

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto che non si sono costituiti in giudizio i controinteressati evocati;

Viste la memoria prodotta dagli appellati a sostegno delle loro difese;

Vista l'Ordinanza n. 1939/2013, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 24 maggio 2013, di accoglimento della domanda di sospensione dell'esecuzione della sentenza appellata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2014, il Cons. Salvatore Cacace;

Uditi per le parti, alla stessa udienza, l'avvocato Riccardo Passeggi in sostituzione dell'avv. Munari e l'avvocato dello Stato Aurelio Vessichelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

### **FATTO e DIRITTO**

1. – La ricorrente chiedeva al T.A.R. per la Liguria, con ricorso poi riassunto dinanzi al T.A.R. per il Lazio a séguito di regolamento di competenza promosso dalle Amministrazioni resistenti, l'annullamento dell'art. 2, c.1, lett. d) del D.M. n. 5140 del 6/11/2008 (bando di concorso per il reclutamento di 814 vigili del fuoco pubblicato sulla G.U. s.s. n. 90 del 18/11/2008) nella parte in cui richiedeva un limite di altezza minimo di m. 1,65 per la partecipazione al concorso (e comunque superiore a m. 1,62) nonché nella parte in cui prevedeva un limite di altezza indifferenziato per entrambi i sessi (e comunque superiore a m. 1,62 per i candidati di sesso femminile); nonché degli atti presupposti, ivi compreso l'art. 3, c. 2 del DPCM 27/7/1987, n. 411 e dell'art. 1 del D.M. 11/3/2008, n. 78.

#### **Contro tali atti ella deduceva:**

1)violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 51 e 97 Cost., violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 241/1990, eccesso di potere sotto vari profili;

2)illegittimità derivata dalla illegittimità costituzionale dell'art. 31 del D.Lvo n. 198 del 2006 e dell'art. 5 del D.Lvo n. 217 del 2005 per violazione degli artt. 3, 4, 51, 37, 97 e 117 Cost.;

3)violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 37, 51, 117 Cost., violazione dell'art. 25 del D.Lvo n. 198/2006, violazione dell'art. 1 della legge n. 241/1990, eccesso di potere;

4)illegittimità costituzionale dell'art. 31 del D.Lvo n. 198 del 2006 e dell'art. 5 del D.Lvo n. 217 del 2005 per violazione degli artt. 3, 4, 51, 37, 97 e 117 Cost.; illegittimità derivata.

Con successivi motivi aggiunti ella impugnava poi, deducendo i medesimi motivi del ricorso principale nonché violazione ed erronea applicazione dell'art. 3, c. 2 del D.P.C.M. n. 411/1987 e dell'art. 1, c. 2 del D.P.C.M. n. 233/1993, il provvedimento del Ministero

dell'Interno n. 251 del 17/12/2010, comunicatole in data 24/12/2010, recante la sua esclusione dal concorso "in quanto nei suoi confronti è stato riscontrato quanto segue: Deficit statura cm 162. DPCM 22/7/1987, n. 411 art. 3, c. 2 DPCM n. 233/93, art. 1"; nonché gli atti della commissione medica e le graduatorie del concorso.

Il T.A. R. respingeva il ricorso con sentenza n. 4714/2011, poi annullata con rinvio dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 5990/2011, per incompletezza del contraddittorio in primo grado.

Fissata nuovamente la trattazione della causa, il T.A.R., con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva nuovamente il ricorso, ritenendo la disposizione concorsuale impugnata, ed i decreti da essa presupposti, non manifestamente illogici, irragionevoli, e neppure lesivi del principio di eguaglianza e di non discriminazione sostanziale.

Considerava in particolare a tal fine il T.A.R.:

“la relazione che può ragionevolmente accettarsi, alla stregua del senso comune, tra altezza e funzioni/mansioni affidate al personale appartenente al Corpo dei Vigili del Fuoco;

-la circostanza che l'altezza di m 1,65 non si discosta in modo così significativo dalla media generale di altezza delle donne (la stessa ricorrente riferisce che l'altezza normale femminile si colloca tra il m. 1,51 ed il m. 1,73: media m. 1,63; mentre quella maschile si situa tra il m. 1,63 ed il m. 1,87: media m. 1,75);

-la non implausibile previsione di statura diverse, l'una (cm 162) per l'impiego di personale meramente volontario; l'altra (cm 165), per il reclutamento in ruolo attese le sostanziali differenze esistenti tra le due categorie: il personale volontario, caratterizzato da discontinuità; l'altro, da reclutarsi in via permanente per l'assolvimento di compiti in via continuativa e stabile che rendono non implausibile, in ragione della continuità del rapporto e del maggiore impegno richiesto, la presenza di requisiti fisici più rigorosi che solo l'Amministrazione è in grado di individuare facendo uso della propria discrezionalità (sulla non illogicità di criteri selettivi diversi cfr C.d.S. sent. n. 3513/2010);

-la fonte normativa di riferimento che, per il reclutamento dei vigili volontari è rappresentata dal DPR 6/2/2004 n. 76 mentre per le qualifiche iniziali nei ruoli di VV.FF. è costituita dal D.M. n. 78/2008;

-il collegamento della statura (minima) richiesta (cm 165) alla natura, caratteristiche e modalità di svolgimento del servizio di vigile del fuoco effettivo: trasporto a spalla dei feriti, erogazione di acqua col lance UNI 70 e pressione di 8 atmosfere, manovre di posizionamento del telo da salto, trasporto motopompe barellabili, necessità di indossare determinati equipaggi; attività che richiedono particolare prestanza fisica ed un adeguato rapporto peso/potenza ed in ragione delle quali sono stati studiati appositi mezzi e materiali in rapporto al limite di statura di 165 cm (si pensi agli abitacoli dei mezzi di soccorso, all'altezza degli sportelli di caricamento delle autopompe serbatoi, ai veicoli polis occorso, all'altezza dei gradini della scala aerea);

-la illogicità di un diverso limite di statura tra maschi e femmine, che avrebbe comportato (a) l'esclusione sistematica da taluni compiti all'interno della squadra in ragione della statura (b) l'insorgenza di difficoltà organizzative nell'espletamento dei compiti che, per natura e finalità del servizio, richiedono il possesso di qualità che sono poste anche a tutela degli stessi operatori (Tar Lazio, sez. I ter n. 4435/2008);

-la ragionevolezza di un omogeneo, minimo limite di statura – peraltro, come sopra visto, orientato verso il basso nei confronti degli uomini, proprio per evitare discriminazioni nei confronti delle donne – siccome funzionale alla massima efficienza delle attività di soccorso che richiedono, per la peculiarità dei mezzi e delle attrezzature utilizzate, lo svolgimento contestuale e sinergico di un lavoro di squadra che potrebbe essere compromesso dalla esclusione di taluno a cagione della sua statura;

-il non conferente richiamo, rispetto alla fattispecie in esame, della sentenza n. 163/1993 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, n. 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 15 febbraio 1980, n. 3 (Norme concernenti il trasferimento alla Provincia autonoma di Trento del personale della Regione Trentino-Alto Adige addetto agli uffici dell'ispettorato provinciale del servizio antincendi e di quello appartenente al corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento e altre disposizioni riguardanti il personale provinciale), nella parte in cui prevede, tra i requisiti per l'accesso alle carriere direttive e di concetto del ruolo tecnico del servizio antincendi della Provincia di Trento, il possesso di una statura fisica minima indifferenziata per uomini e donne”; la citata pronuncia della Corte afferisce, invero, ad una vicenda di trasferimento di personale appartenente ai ruoli tecnici del servizio antincendi: precisamente, relativa ai requisiti particolari richiesti per l'accesso di detto personale alle carriere direttive e di concetto del ruolo tecnico del servizio antincendi della Provincia autonoma di Trento; ovvero pertinente a personale chiamato a svolgere funzioni direttive o impiegatizie, laddove il concorso per cui è causa è diretto al reclutamento di personale da utilizzare esclusivamente in compiti operativi che, data la loro specificità, per un verso, non appaiono ontologicamente e funzionalmente comparabili con i primi; per l'altro, giustificano, sul piano della ragionevolezza e del principio di uguaglianza, alla stregua di quanto più sopra evidenziato, il trattamento indifferenziato tra le due categorie di appartenenza (uomo e donna) ai fini del requisito della statura”.

2. – Con l'atto di appello all'esame l'originaria ricorrente insiste sulle proprie argomentazioni, evidenziando in particolare l'illogicità ed irragionevolezza del contestato limite di altezza “anche e soprattutto alla luce di una normativa (reclutamento dei vigili del fuoco volontari) che già dimostra la sufficienza di un limite di altezza pari a m. 1,62 per svolgere tutte le funzioni operative richieste ai vigili permanenti”.

Si sono costituiti in giudizio, per resistere, il Ministero dell'Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che, anche con successiva memoria, controdeducono sottolineando la non sovrapponibilità delle “due mansioni di vigile del fuoco permanente e volontario”.

3. – Con Ordinanza n. 1939/2013, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 24 maggio 2013, è stata accolta la domanda di sospensione dell'esecuzione della sentenza appellata, disponendo altresì l'integrazione del contraddittorio nel presente grado.

All'esito di tale integrazione, effettuata con le modalità fissate dalla successiva Ordinanza della Sezione n. 3971/2013, la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 30 gennaio 2014.

4. – L'appello è fondato nei termini di cui appresso.

5. - Rileva invero che la Sezione che, per quanto riguarda il requisito dell'altezza, per i posti nella qualifica di Vigile del Fuoco, l'art. 1 del D.P.C.M. 27 aprile 1993, n. 233, sostitutivo dell'art. 3, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 1987, n. 411, stabilisce che "per l'ammissione ai concorsi a posti dei vigili del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco è richiesta una statura non inferiore a cm 165" (v. anche l'art. 1, comma 1, del D.M. 11 marzo 2008, n. 78).

All'atto della visita veniva accertata nei confronti dell'odierna appellante una statura di cm. 162, inferiore al minimo richiesto.

Tale deficit di statura ha portato l'Amministrazione a giustificare la esclusione della concorrente dalla procedura concorsuale in base al comma 2 dell'art. 3 del DPCM n. 411/87 (v. provvedimento n. 251 del 17 dicembre 2010, di esclusione della stessa dal concorso).

Ciò posto, se la discriminazione indiretta rappresentata dal requisito dell'altezza della cui legittimità qui si discute risulta pienamente legittimata dalla norma primaria (art. 31, comma 2, del D. Lgs. n. 198/2006) e se tale norma (che individua l'attività di vigile del fuoco come meritevole di una specialissima déroga al divieto di discriminare le persone – ed in particolare uomini e donne – in relazione a caratteristiche fisiche quali la statura) è già stata ritenuta dalla Sezione non sospettabile di incostituzionalità (v. sent. 3 dicembre 2013, n. 5739), **reputa tuttavia la Sezione che la disposizione regolamentare del d.P.C.M. n. 411/1987 (come modificata dal d.P.C.M. n. 233/1993) debba considerarsi irragionevole e viziata per contraddittorietà, nella parte in cui detta per i vigili del fuoco di ruolo una regola diversa da quella dettata per il personale "volontario" dello stesso Corpo dal regolamento emanato con d.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76 (quest'ultimo, infatti, richiede per il personale volontario la statura minima di cm 162, diversa da quella di cm 165 richiesta per il personale permanente, ossia di ruolo).**

Ferma restando, invero, la legittimità (anche sotto il profilo della costituzionalità) di una disciplina speciale per i vigili del fuoco, **è dato ravvisare una incongruità o contraddizione interna alla disciplina stessa, non risultando la diversità delle vedute disposizioni relative a tale requisito di idoneità fisica (quello della statura minima) giustificata da una sufficiente diversità delle mansioni.**

Se, in realtà, come affermato dalla stessa sentenza impugnata, deve ragionevolmente accettarsi la sussistenza di una relazione "tra altezza e funzioni/mansioni affidate al personale appartenente al Corpo dei Vigili del Fuoco", risultano condivisibili le



argomentazioni, con le quali la ricorrente tende a dimostrare che il personale c.d. “volontario” dei VV.FF. non si differenzia da quello di ruolo, quanto a mansioni, modalità operative, responsabilità, etc., laddove l’unica differenza apprezzabile consiste nella temporaneità/precarietà del rapporto d’impiego, come del resto si desume dal chiaro disposto dell’art. 6, comma 1, del D. Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, che individua come unico effettivo elemento distintivo tra personale permanente e volontario del Corpo la sussistenza solo nel primo caso di un rapporto di impiego, laddove, come affermato dalla giurisprudenza del lavoro civilistica, la natura temporanea e discontinua della prestazione lavorativa del vigile volontario (limitata per legge a 20 giorni continuativi per un massimo di 160 giorni l’anno) risulta essere l’esclusiva e diretta conseguenza della peculiarità del servizio e non già l’espressione di una scelta organizzativa dell’amministrazione, né della volontà di questa di apporre un termine alla durata dell’attività del vigile volontario stesso, dunque non certo assimilabile a forme di lavoro a tempo determinato; sicché appare incongruo ed irrazionale che siano dettati requisiti d’idoneità fisica diversi per le due posizioni lavorative.

A questi fini vengono invero in rilievo i compiti di istituto da assolversi da parte degli uomini e delle donne Vigili del Fuoco permanenti e volontari, che, sulla base delle disposizioni recate dal D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76 “Regolamento concernente disciplina delle procedure per il reclutamento, l’avanzamento e l’impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, sono i medesimi (v., in particolare, l’art. 3, comma 2, che afferma l’applicabilità, quanto alle “attività inerenti al soccorso” (che sono proprio quelle che richiedono per loro natura “una certa prestanza fisica”: v. sent. n. 5739/2013, cit.) delle “vigenti disposizioni in materia di doveri, compiti e responsabilità, previste per il personale permanente di pari qualifica”; gli artt. 14 e 15, che consentono “l’impiego operativo” dei capi reparto volontari e dei capi squadra volontari; l’art. 19, che, nell’escludere lo svolgimento di “impegni operativi esterni” per il personale volontario “dichiarato permanentemente inabile al servizio di soccorso”, presuppone, implicitamente ma chiaramente, lo svolgimento di tale servizio e l’ordinaria assegnazione ai detti impieghi operativi del personale stesso in possesso dell’idoneità fisica; l’art. 26, comma 3, a norma del quale “i vigili volontari sono agenti di polizia giudiziaria”, in armonia con quanto disposto dal comma 2 del predetto art. 6 del D. Lgs. n. 139/2006, che, con riferimento indistinto al “personale di cui al comma 1” - permanente e volontario -, afferma ch’esso “nell’esercizio delle attività istituzionali” - dal che si ricava anche che entrambe le tipologie di personale svolgono indifferenziatamente tutti i compiti di istituto - “svolge funzioni polizia giudiziaria”; il comma 8 dello stesso art. 26, che contempla l’ipotesi del “personale volontario che in seguito all’impiego per attività di soccorso, formazione o addestramento” - che sono poi le stesse attività, cui è tenuto il vigile del fuoco permanente ai sensi degli artt. 4 e 142 del D. Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217 - “ha subito un infortunio comportante l’inabilità permanente ed assoluta”.

E’ pur vero, dunque, che per particolari esigenze di servizio l’Amministrazione può prevedere il possesso di determinate caratteristiche fisiche (quali ad esempio l’altezza) e che tale scelta è espressione di merito amministrativo insindacabile dal giudice, ma, qualora le esigenze da soddisfarsi siano le stesse (come avviene con riguardo alle distinte posizioni dei vigili del fuoco permanenti e volontari, entrambi addetti, in difetto peraltro di una espressa limitazione di legge, ad attività connesse all’espletamento dei compiti

istituzionali del Corpo, con particolare riguardo alle esigenze del soccorso pubblico), i particolari limiti di altezza non potranno che essere gli stessi e nel caso contrario (che si rinviene appunto nella normativa all'esame) la lamentata contraddittorietà ed irragionevolezza della disposizione che preveda il limite più elevato (e per questo dunque maggiormente discriminatoria), e cioè nel caso in questione quello di mt. 1,65 stabilito per l'accesso al ruolo dei Vigili del Fuoco permanenti, risulta palese.

La deroga al divieto di non discriminazione fondata sull'altezza per l'accesso ai pubblici impieghi, se non appare dunque in contrasto con i parametri di matrice costituzionale atteso che i casi in cui può operare tale indice di selezione sono limitati alle sole ipotesi particolari individuate con l'apposito D.P.C.M. come s'è visto coerente con la norma primaria, si giustifica solo se legata alle particolari mansioni e funzioni inevitabilmente connesse allo svolgimento dei compiti di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi (v. art. 1, comma 1, del D. Lgs. 8 marzo 2006, n. 139), per il quale determinate doti di prestanza fisica (nella fattispecie l'altezza) sono senz'altro indispensabili e, proprio perché tali, devono connotarsi in termini coincidenti a parità di funzioni e mansioni, connesse ai due diversi status in considerazione.

Del resto, la normativa sul lavoro volontario nel Corpo dei Vigili del Fuoco risponde all'esigenza di ricorrere a personale qualificato, specificamente addestrato ed attrezzato, con alto senso civico, ciò sia nel momento dell'emergenza sia ogni qualvolta che la struttura permanente debba essere temporaneamente integrata per continuare ad assicurare tutela e protezione; e per questo non v'è ragione logica alcuna per ritenere che il requisito di idoneità fisica anzidetto, richiesto per il servizio permanente, possa differenziarsi nella misura rispetto allo stesso requisito necessario per il servizio volontario, che, come dedotto dall'appellante, se sufficiente per quest'ultimo, deve ritenersi sufficiente anche per il primo.

Se, in definitiva sul punto, la previsione di un'altezza minima risponde, come pare logico ritenere, a criteri di sicurezza ed incolumità del personale in servizio e dell'utenza (il che vale anche a concretare la stessa efficienza del servizio reso dal corpo), **a parità di mansioni e di impegno fisico (a nulla rilevando il "diverso livello di responsabilità", sul quale incentrano le loro difese le Amministrazioni appellate) il requisito minimo richiesto non può che essere lo stesso.**

**Alla stregua di tali considerazioni il Collegio ritiene che il limite di altezza fissato nel citato D.P.C.M. n. 411/87, richiamato dall'impugnata disciplina regolamentare del personale permanente dei VV.FF., sia illegittimo, con conseguente illegittimità del bando di concorso impugnato, nella parte in cui impone il limite di altezza, come fissato con detto D.P.C.M.; discende da quanto sopra l'accoglimento della censura di illegittimità derivata, prospettata nei motivi aggiunti di gravame avverso l'esclusione della ricorrente dal concorso.**

6. - In conclusione, alla luce dei rilievi che precedono, s'impone la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento del ricorso di primo grado, con l'annullamento degli atti impugnati nei limiti dell'interesse della ricorrente.

7. - In considerazione della novità delle questioni esaminate sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio, ivi comprese quelle del precedente giudizio di appello concluso con pronuncia di annullamento con rinvio.

**P.Q.M.**

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado nei sensi di cui in motivazione.

Spese del doppio grado, ivi comprese quelle del primo giudizio di appello, compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 30 gennaio 2014, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Terza – riunito in Camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente  
Michele Corradino, Consigliere  
Salvatore Cacace, Consigliere, Estensore  
Bruno Rosario Polito, Consigliere  
Angelica Dell'Utri, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)